

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia, 19 novembre 2004, n. 671

*Poiché la validità dell'espressione di voto per il candidato alla carica di sindaco, in mancanza di contrassegno del relativo rettangolo, presuppone la valida espressione del voto per una delle liste a lui collegate (mediante l'apposizione del contrassegno sulla lista o l'espressione di una o più preferenze per candidati tutti compresi nella medesima lista, art. 57, settimo comma, del t.u. 570/1960) è nullo il voto espresso solamente scrivendo, nel riquadro riportante il nominativo del candidato sindaco, il nome di un candidato alla carica di consigliere in una delle liste collegate a tale candidato alla carica di sindaco.*

*È nullo il voto quando, oltre al contrassegno sulla lista, è stata espressa la preferenza per un candidato ad altre elezioni che si svolgono contemporaneamente.*

*Omissis.*

Con il primo punto di contestazione si afferma sostanzialmente che, nel caso di indicazione da parte dell'elettore di una preferenza ad un candidato appartenente ad una lista diversa da quella nel cui riquadro il nominativo è stato collocato, ma collegata con il medesimo candidato Sindaco, deve essere comunque riconosciuta la volontà dell'elettore di votare il candidato Sindaco con cui, sia la lista di appartenenza del nominativo a cui è stata attribuita la preferenza, sia quella nel cui spazio tale nominativo è stato erroneamente scritto, erano entrambe collegate.

Nel caso concreto viene riportato che nella sezione n. 4 (per sette schede) e nella sezione n. 7 (per tre schede) l'elettore aveva scritto "esclusivamente il nome di ..., collocandolo all'interno del rettangolo relativo al candidato sindaco ... ma sulla riga relativa ad una delle altre due liste (... e ...) sempre collegate con il candidato sindaco ...". Ritiene il Collegio che, in assenza di altra indicazione della volontà dell'elettore che non sia quella di votare per un candidato consigliere appartenente a lista diversa da quella dove la preferenza è stata apposta, non sia possibile interpretarne la volontà come sicuramente rivolta a fare attribuire il proprio voto al candidato sindaco con cui le due liste erano collegate anziché, ad esempio, a far dichiarare nullo il proprio voto o a renderlo comunque riconoscibile.

Infatti le norme di riferimento per il caso di specie sono:

l'art. 3 bis, comma 4° della l.r. 9.3.1995, n. 14, secondo cui "La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale appartenente alla lista votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di Sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di Sindaco."

l'art. 57, commi 7° e 8° del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 dove si precisa che:

"Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti."

ed infine l'art. 5, comma 1° del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 di attuazione della legge 25 marzo 1993 n. 81 in materia di elezioni comunali e provinciali, che dispone che: "Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, s'intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l'elettore si sia avvalso della facoltà di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco, come disposto dall'art. 6, comma 3, della legge per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti."

Dal combinato disposto di tutta la normativa soprariportata si ricava quindi che la validità del voto al candidato Sindaco collegato alla lista votata presuppone, necessariamente, la validità e correttezza del voto alla lista.

Nel caso di specie risulta invece che non è stato espresso alcun voto a lista collegata al candidato Sindaco ... – perché non risulta apposto alcun segno su una lista – ed è stata espressa una preferenza sicuramente inefficace perché relativa a nominativo compreso in una lista diversa da quella dove detto nominativo è stato scritto. Invero la validità dell'espressione di voto al candidato Sindaco, in mancanza di contrassegno del relativo rettangolo,

presuppone la valida espressione di un voto per una delle liste a lui collegate ( art. 3 bis, c. 4° L.R. 14/1995). Questo peraltro può avvenire o con l'apposizione del contrassegno su una lista, o con indicazione di una o più preferenze per candidati tutti compresi nella medesima lista (art. 57, commi 7° e 8° del D.P.R. 16.5.60 n. 570 ed art. 5, c. 1° D.P.R. 132/1993 ).

Detti voti dovevano quindi ritenersi nulli a tutti gli effetti, come è stato fatto, non potendosi evincere, con la necessaria sicurezza e incontrovertibilità, la volontà dell'elettore di attribuire il proprio voto al candidato sindaco ... e non essendo nemmeno da escludersi che la particolarità dell'irregolarità commessa fosse finalizzata a rendere il voto riconoscibile.

Si rileva, fra l'altro, palesemente inconferente il richiamo fatto dai ricorrenti al Verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale della sezione n. 6 visto che la fattispecie ivi considerata risulta radicalmente diversa, perché come emerge anche dallo stesso brano del verbale trascritto in ricorso, la decisione di attribuire il voto alla lista e annullare la preferenza di lista, in caso di attribuzione di preferenza a nominativo aderente ad altra lista, partiva dal presupposto che fosse stata contrassegnata una lista, adempimento che risulta invece mancante nei casi contestati in ricorso.

Il secondo punto di contestazione riguarda la dichiarazione di nullità indicata nel verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale della sezione n. 6 relativa ad una scheda contenente, oltre alla preferenza sulla lista di riferimento al candidato sindaco ..., l'indicazione del nome di "...", candidato alle elezioni europee che si tenevano contemporaneamente a quelle comunali, nonché l'identica fattispecie verificatasi anche nella sezione n. 7.

Si sostiene infatti che l'errata indicazione del nome "...", che non aveva alcun omonimo tra i candidati per le elezioni comunali, è frutto di un mero errore dovuto alla contemporaneità tra le due elezioni e non inficia la volontà dell'elettore di votare a favore di una lista collegata al candidato sindaco ...

*Omissis.*

Per completezza il Collegio ritiene comunque di osservare che, come da costante orientamento giurisprudenziale (C.S., V, 6.2.2001, n. 488) l'annullamento delle schede recanti nominativi non corrispondenti a candidati della consultazione elettorale cui si riferiscono deve ritenersi legittimo, essendo espressione dell'intento di rendere il proprio voto riconoscibile. Nel caso di specie, oltretutto, la circostanza che in entrambi i casi, nell'ambito di seggi diversi, sarebbe stato commesso un identico errore, sempre con la scritta del nominativo "...", dimostra l'esistenza di un intento di arrivare alla riconoscibilità reciproca.

*Omissis.*